



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Carlo COCO	PRESIDENTE
Dott. Claudio BISI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Elena VEZZOSI	CONSIGLIERE Rel

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.218/2020 R.G.L. in riforma della sentenza n. 92/2019 resa dal Tribunale di Forlì, Giudice del Lavoro, in data 12/11/2019.

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.Elena Vezzosi;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

promossa da:

C.A.D.I. SOC COOP SOCIALE a R.L., in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.,

Sig.RIMORINI ROBERTO, con gli avv.ti P.G. Dolcini e C. Spagnoli

APPELLANTE

c o n t r o

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli,

Oreste Manzi, Antonello Lamanna, Maria Lupoli e Roberta Lezzi

- appellato-

oggetto: opposizione avviso d'addebito

CONCLUSIONI

SENTENZA N. <u>691/2021</u>
Depositata il 22 SET 2021
R.G. n. <u>218/20</u> Cron. n. <u>2673/21</u>

Per l'appellante: come da ricorso in appello

Per l'appellato costituito: come da memoria in appello contenente appello incidentale

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la C.A.D.I. SOC COOP SOCIALE a R.L., in persona del legale rapp.te, adiva il Tribunale di Forlì-sez. Lavoro, chiedendo accertarsi l'insussistenza degli obblighi contributivi accertati con il Verbale Unico di accertamento e Notificazione n. 000565304/DDL del 29.09.2015, in atti (in fascicolo INPS di 1° grado, doc. 1) e dovuti per una serie di omissioni contributive in cui era incorsa la detta società, relative a) alla disposta esclusione dall'imponibile contributivo di alcune voci (trasferta esente, rimborso casa-lavoro e rimborsi chilometrici), trattandosi di importi la cui erogazione è risultata non documentata o di importi di natura in realtà retributiva, essendo riferiti a spostamenti intervenuti all'interno del Comune abituale di lavoro; b) all'omessa denuncia di importi rientranti nella retribuzione contrattuale in occasione della concessione di permessi non retribuiti.

La Cooperativa, come indicato dalla stessa parte appellante e ben precisato in sentenza, è parte del Consorzio A.TE.SE, con cui stipula contratti di appalto e di servizio con il Comune di Faenza per la gestione di servizi per adolescenti e preadolescenti, per interventi educativi domiciliari, e per funzioni di informazione e segretariato sociale; con il Comune di Castel Bolognese, invece, stipula contratti di appalto per la gestione del servizio di pre-scuola e doposcuola per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia statale. La ricorrente-attuale appellante effettua anche servizio assistenza al trasporto per i malati all'Ospedale Morgagni di Forlì.

Ha sollevato davanti al Tribunale una serie di eccezioni sia di carattere strettamente formale, sia relative agli elementi fattuali asseritamente accertati con il verbale ispettivo.

Si costituiva in giudizio l'INPS con la S.C.C.I. contestando in toto la domanda attorea e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita con la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con la escussione di alcuni testi, veniva decisa con la sentenza oggetto del presente gravame, con la quale il Tribunale di Forlì ha rigettato la domanda della Società ricorrente compensando tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza ha promosso appello la C.A.D.I. SOC COOP SOCIALE a R.L., affidando il gravame a sette motivi¹.

Resiste INPS chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 9/9/2021 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo, previa discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello non risulta fondato.

Va anzitutto premesso che la pretesa creditoria Inps trae la sua origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Vig. n. 41936 INPS dell'1.10.2015, in atti, le cui risultanze conviene esporre in questa sede, per quanto in sintesi.

In data 26/02/2015, in seguito ad una segnalazione pervenuta dalla U.O. della Verifica Amministrativa della Sede INPS di Forlì, è stato effettuato un accesso presso la sede legale della Cooperativa CA.DI. a RL. in riferimento alla posizione del sig. Rimorini Roberto, Presidente della Soc. Coop. -e il procedimento è oggetto di causa parallela alla presente, avente RG 217/2021- e in riferimento alle posizioni di numerosi soci della cooperativa stessa -oggetto del presente procedimento.

¹ 1) La sentenza del Tribunale di Forlì in primo luogo non prende in considerazione, condividendo, erroneamente a quanto risulta dall'impugnato verbale INPS del 29 settembre 2015 e dalle memorie difensive dell'Istituto, la specificità e la particolarità dell'attività lavorativa dei dipendenti di CADI; l'avesse fatto, i relativi addebiti li avrebbe considerati privi di qualsiasi fondamento; 2. Il Giudice di primo grado, poi, non ha tenuto in alcun conto le argomentazioni sopra illustrate strettamente relative alla natura delle mansioni svolte dai dipendenti e alle spese dagli stessi sostenute; 3. Con questo motivo di appello si impugna e si contesta il punto della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì relativo alla contribuzione che CADI dovrebbe essere tenuta a pagare per i periodi di non lavoro di alcuni dipendenti per venir meno il servizio cui erano tenuti; 4. Con questo motivo insistiamo nella eccezione formulata fin da subito (nella memoria difensiva di costituzione), ma ancora prima nel ricorso in sede amministrativa) sulla carenza di un accertamento dei fatti e sul difetto di motivazione del verbale di accertamento; 5. Non si condividono, inoltre, le considerazioni del Giudice di primo grado sull'onere della prova (si assume a carico esclusivo di CADI); 6. Con questo ulteriore motivo, collegato col precedente, si censura l'omessa valutazione nel testo della sentenza della richiesta di prova testimoniale avanzata da Cadi; 7. Al punto 11, nell'ultima pagina della sentenza, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì scrive: "Quanto accertato vale a dar conto di evasione contributiva e non di mera omissione, posto che le risultanze delle registrazioni obbligatorie (v. il L.U.L., con l'erronea registrazione di trasferte) non consentivano di quantificare l'ammontare dei contributi di cui è stato omesso il pagamento". Non comprendiamo le ragioni di questo pesante inquadramento della vicenda nell'ipotesi della evasione contributiva con ogni conseguenza che ne deriva in termini di somme aggiuntive.

La Cooperativa fa parte del Consorzio A.TE.SE, con cui stipula contratti di appalto e di servizio con il Comune di Faenza per la gestione di servizi per adolescenti e preadolescenti, per interventi educativi domiciliari, e per funzioni di informazione e segretariato sociale. Con il Comune di Castel Bolognese, invece, stipula contratti di appalto per la gestione del servizio di pre-scuola e doposcuola per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia statale. La Cooperativa effettua anche il servizio assistenza al trasporto per i malati all'Ospedale Morgagni di Forlì.

In sede di accertamenti il sig. Rimorini Roberto, iscritto alla Gestione Separata per i compensi che percepisce come presidente e amministratore, ha reso sommarie dichiarazioni; ed altre ne sono state assunte sentendo i soci/lavoratori presenti.

Dalle indagini svolte, dalle dichiarazioni liberamente rese e sottoscritte dai lavoratori in sede di sopralluogo, dall'esame della documentazione di lavoro e fiscale avuta a disposizione, si è rilevato quanto segue:

TRASFERITA ITALIA - RIMBORSI CHILOMETRICI - RIMBORSO CASA-LAVORO
Dall'esame del Libro Unico del Lavoro e delle modalità di calcolo delle retribuzioni, si è rilevato che la Cooperativa CA.DI. fa ricorso all'istituto della trasferta e ai rimborsi chilometrici, che sono esclusi dalla quantificazione dell'imponibile contributivo.

Il presupposto per il quale nasce il diritto a percepire l'indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell'art. 51 del TUIR, è che l'attività lavorativa sia prestata in un luogo diverso da quello contrattualmente concordato come sede lavorativa, che tali spostamenti siano meramente occasionali e temporanei e che il mutamento provvisorio del luogo di lavoro, sia disposto di volta in volta dall'imprenditore nell'esercizio dei poteri organizzativi che gli competono.

I lavoratori della Cooperativa sottoscrivono mensilmente delle schede di viaggio in cui sono elencati i chilometri percorsi, la data e il luogo di lavoro.

Dall'esame delle suddette schede di viaggio è emerso che non tutte le trasferte retribuite ai lavoratori sono documentate.

Nelle schede di viaggio, dove viene indicato il luogo di lavoro, si evince che i lavoratori non sono in trasferta tutti i giorni, come indicato invece nel Libro unico del Lavoro.

Pertanto, con il verbale in atti, si è provveduto ad includere nell'imponibile contributivo gli importi corrisposti come Trasferta Italia per quelle giornate in cui i lavoratori hanno dichiarato di lavorare nel loro posto di lavoro abituale.

RIMBORSI CHILOMETRICI

Le schede di viaggio elencano anche i chilometri che i lavoratori effettuano nel comune di lavoro abituale, che per molti rappresenta anche quello di residenza, e poiché, ai sensi dell'art. 48, comma 5 TUIR, le indennità o i rimborsi spese sostenuti per queste trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale, concorrono alla formazione della base imponibile previdenziale e fiscale, anche nei casi in cui gli spostamenti avvengono tramite l'utilizzo del mezzo del lavoratore dipendente, con il verbale in atti si è proceduto alla quantificazione degli imponibili contributivi omessi e rappresentati dai rimborsi chilometrici corrisposti dalla Cooperativa per gli spostamenti effettuati nel comune di lavoro.

RIMBORSO CASA-LAVORO

Un'altra voce che compare nelle buste paga dei dipendenti della Società Cooperativa CA.DI è il rimborso casa-lavoro che viene quantificato sui chilometri effettuati dai lavoratori nel percorso casa lavoro e ritorno, e come dichiarato dagli stessi lavoratori e dal Presidente della Cooperativa, il sig. Rimorini Roberto, la somma corrisposta rappresenta il riconoscimento dell'impegno profuso dagli stessi dipendenti e il disagio di alcune attività svolte. Vengono corrisposte senza il supporto di documentazione specifica. Le somme corrisposte a tal fine sono considerate, a tutti gli effetti, di natura retributiva e quindi imponibile ai fini previdenziali e fiscali. Nelle tabelle allegate al verbale, che qui si abbiano per integralmente ritrascritte, sono esposti gli imponibili omessi suddivisi per lavoratore, per mese e per anno.

Gli imponibili omessi, esposti a busta paga per le voci retributive suddette sono pari a € 19.202,00 per l'anno 2011, € 68.576,79 per l'anno 2012, € 74.560,15 per l'anno 2013, € 72.485,42 per l'anno 2014 e € 5.949,67 per l'anno 2015.

APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 389/1989.

In sede di verifica della documentazione di lavoro e delle modalità di calcolo delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione si è rilevato, inoltre, che, ai fini della quantificazione degli imponibili

contributivi ed assicurativi, la Cooperativa CA.DI ha quantificato la contribuzione su quanto di fatto erogato ai suoi lavoratori, non attenendosi a quanto sancito dall'art. 1 Legge 389/89.

Infatti -a dire dell'INPS- la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, non può essere inferiore a quella della retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale (l'art 1 della legge 7/12/1989 n. 389), e il credito spettante per legge agli Istituti previdenziali /assicurativi - i quali sono terzi rispetto al rapporto di lavoro ed agli accordi intercorsi tra le parti di esso - non è suscettibile di riduzioni per effetto di patti o convenzioni cui gli Istituti stessi sono rimasti estranei, e la legge n. 389/1989 ha precisato quali sono i minimali retributivi imponibili.

Sulla base di quanto è stato esposto si è proceduto al recupero degli imponibili omessi per le giornate senza contribuzione che nel Libro Unico del Lavoro sono indicate con la voce "Permessi Non Retribuiti".

Gli imponibili omessi, esposti a busta paga con la voce "Permessi Non Retribuiti" sono pari a € 4.940,12 per l'anno 2011, € 9.181,76 per l'anno 2012, € 4.058,98 per l'anno 2013, € 5.305,89 per l'anno 2014 e €. 1.289,12 per l'anno 2015.

Tanto premesso in ordine alle risultanze del verbale d'accertamento, risultanze confermate integralmente dalla sentenza di primo grado qui impugnata,

Mentre i motivi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'atto d'appello verranno trattati congiuntamente in quanto riguardano l'onere della prova e il malgoverno delle prove raccolte in causa (e dunque, sostanzialmente i fatti storici come accertati in sentenza), il 4° motivo -da trattarsi pregiudizialmente- evidenzia la nullità del verbale ispettivo per carenza di accertamento e difetto di motivazione.

Sul punto, già esaminato in sentenza, il Giudice di prime cure ha coerentemente motivato: "In relazione al primo aspetto si nota l'irrelevanza dei vizi formali del verbale, sia in via autonoma che eventualmente derivata, posto che il giudizio ha ad oggetto i presupposti di esistenza del credito previdenziale, essendo incentrato unicamente sul rapporto sostanziale esistente tra le parti.

D'altra parte, l'accertamento è stato realizzato, come rilevato dall'I.N.P.S., ascoltando 40 lavoratori, con raccolta delle dichiarazioni, e visionando copiosa documentazione rappresentata dal libro unico del lavoro L.U.L., da denunce mail, da contratti di appalto, da fatture di acquisti e

vendite, da documentazione relativa a trasferte e rimborsi spese, da statuto e regolamento, da archivi e banche dati INPS e da atti e documenti pubblici fra i quali la "relazione tecnico gestionale" presentata al comune di Faenza per l'accreditamento e lo svolgimento pluriennale dei servizi di assistenza domiciliare. Non può farsi allora questione di carattere astratto della verifica".

Questa Corte condivide quanto sopra riportato, evidenziando ulteriormente che il verbale di accertamento adottato riporta tutti gli elementi indicati dalla legge per la validità dell'atto, essendovi specificati la causale dell'addebito, i nominativi dei lavoratori a cui si riferisce, i periodi ed i giorni di riferimento, nonché le modalità con le quali proporre ricorso avverso il provvedimento medesimo.

E' stato dunque – e lo era all'atto della notifica del verbale – ben possibile per la società ricorrente identificare con esattezza le ragioni dell'atto adottato dall'INPS ed i relativi mezzi impugnatori; tant'è che la stessa Società ha dimostrato di essersi ben difesa non solo con la proposizione del presente giudizio, ma anche in sede di ricorso amministrativo.

Ne consegue l'infondatezza del motivo.

Con riguardo ai motivi 1, 2, 3, 5 e 6, concernenti il riparto dell'onere della prova e l'utilizzo del materiale probatorio versato in atti, valgano le successive considerazioni.

Il primo Giudice ha rilevato l'infondatezza della tesi della cooperativa, ribadita anche con il presente gravame, evidenziando, nel merito e con riferimento all'onere della prova, che "Quanto all'onere della prova, poiché è certo ed è determinato l'importo erogato ai lavoratori per quei titoli, sia nel complesso che in relazione a ciascun prestatore, con ripartizione per mese ed anno, si richiama il consolidato principio di legittimità per cui "I.N.P.S. deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte, Cass. 20 febbraio 2012, n. 2419); 6. rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che

pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n. 16639); ... 8. in conclusione, erogate somme ai lavoratori, era onere del datore di lavoro provare sia che vi erano state trasferite sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (La motivazione è di Cass., 10.7.2018, n. 18160)".

In ordine a tale aspetto, si osserva che l'insegnamento della S.C., in un caso assolutamente sovrapponibile a quello qui oggetto di causa, ha avuto modo di statuire che: "In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato." (Cass., 24/05/2017, n. 13011).

Quanto al merito della vicenda, il complessivo materiale probatorio sottoposto all'esame del Giudicante ha confermato la fondatezza delle pretese contributive dell'Istituto.

Parte ricorrente-attuale appellante sostiene nel presente gravame che affinché si possa considerare legittima la pretesa avanzata dall'Inps devono risultare insussistenti i tre requisiti:

- 1) l'"esistenza di un immanente legame funzionale tra il dipendente e luogo di lavoro "normale"
- 2) la temporaneità dello spostamento ad altra sede, ferma restando l'irrilevanza di una definizione preventiva del limite temporale
- 3) l'unilateralità dell'atto con cui il datore di lavoro dispone la trasferta" (richiamando Trib. Milano 10/7/2006, in Lav. nella giur. 2007, 532).

Occorre al riguardo ribadire che nel verbale elevato non si discute o disconosce l'utilizzo dell'istituto "trasferta" o dei "rimborsi km", ma l'esclusione delle somme corrisposte al lavoratore dall'imponibile contributivo in assenza di documentazione probatoria.

L'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI.

Per tutti i lavoratori interessati dall'accertamento (e per altro sentiti in sede di accesso ispettivo o successivamente, dal momento che per giungere alla redazione del verbale ispettivo oggetto di opposizione si è proceduto a raccogliere le sommarie informazioni di circa 40 lavoratori oltre che dell'Amministratore Sig. Rimorini) nessuna documentazione è stata esibita nel corso del primo giudizio.

Nella parte motiva della sentenza Cass., 24/05/2017, n. 13011 si evidenzia che "...la fattispecie qui considerata va inquadrata nel sistema della regolamentazione contributiva relativa ai casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio di cui al T.U. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5. Il testo della disposizione, per quanto qui di interesse, prevede: "Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro....Comma 5....le indennità percepite per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90 mila al giorno, elevate a 150 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di Lire 30.000, elevate a Lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito...". 19. Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese nei limiti indicati nelle disposizioni medesime. Nell'ottica considerata, dunque, l'opposizione a verbale si fonda sul contrapporre al diritto dell'Inps di pretendere i contributi (o di pretendere il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo,

grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010).

20. Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione con riduzione superiore a quella riconosciuta dall'INPS.” (cfr. Cass., 24/05/2017, n. 13011, che per comodità si allega; v. pure Cass., 22/07/2014 n. 16639 secondo cui “spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione”).”.

Al pari di quanto delineato nella sopra esposta motivazione, anche nel caso in esame parte appellante ha contestato la ricostruzione effettuata dall'INPS in sede ispettiva, ma non ha offerto, né offre – né lo ha fatto durante la fase ispettiva – alcun elemento probatorio a sostegno del proprio assunto, non allegando l'esistenza di documentazione idonea a comprovare l'effettiva necessità di un reintegro patrimoniale o di una restituzione delle somme anticipate dal dipendente per le trasferte.

Lo stesso Rimorini nel corso del primo giudizio ha dichiarato che "non rimborsiamo pasti o spese varie, copriamo queste spese con le indennità generiche che erogiamo tutti i mesi”.

A ciò deve aggiungersi che, con la trasferta il datore di lavoro fa fronte ad esigenze di carattere transitorio: diversamente, nel caso di specie, è emerso che tali "trasferte" sono previste dall'attività tipica di ogni lavoratore che ha ottenuto i rimborsi.

Nel corso del giudizio di primo grado – e precisamente all'udienza del 16.05.20176 – è stato, tra l'altro, sentito, il legale rappresentante della Cooperativa appellante, sig. RIMORINI ROBERTO, che ha così riferito: “...abbiamo un'unica sede della cooperativa a Modigliana. Il nostro lavoro si svolge a domicilio degli utenti e non abbiamo altra sede se non quella di lavoro effettiva del Pierantoni di Forlì. Gli utenti possono cambiare di giorno in giorno. Tutto il lavoro si svolge dunque fuori sede (Modigliana). Il tutto dipende dalle ore di lavoro che ci danno i servizi sociali, da espletare nella giornata a domicilio. Rimborsiamo € 0,23 a chilometro. La voce rimborso

chilometrico corrisponde ai viaggi che il Comune ci ha autorizzato a fare e che ci rimborsa e sono voci documentate. Gli altri viaggi (voce casa – lavoro), che non dobbiamo documentare perché questione interna alla cooperativa, corrispondono ad un'indennità che diamo noi ai dipendenti in base ai chilometri percorsi. La necessità degli spostamenti era tipica del tipo di lavoro. Il nostro lavoro è sempre occasionale in base alle esigenze degli utenti”.

La modalità di svolgimento dell'attività propria della cooperativa pertanto è risultata confermata, quindi, dallo stesso legale rappresentante e ha trovato riprova nel complessivo impianto difensivo svolto dalla Cooperativa sia in primo grado che nel presente gravame.

Appare, quindi, corretta ed immune da censure la valutazione svolta dal primo Giudice rispetto alla stessa ricostruzione in fatto operata dalla medesima Cooperativa appellante e dal suo legale rappresentante.

Per quanto concerne le contestazioni in ordine alla nozione di trasferta, deve ribadirsi che la legislazione vigente opera una sostanziale differenza tra l'istituto della trasferta c.d. occasionale e la trasferta c.d. strutturale o per contratto prevista per i c.d. trasfertisti a fini della applicazione di una differente disciplina contributiva e fiscale. Infatti, il comma 5 dell'art 51 dei Tuir D.P.R. 917/86 - ben richiamato dal Giudicante in sentenza - prevede una totale esenzione nelle ipotesi di trasferte al di fuori del territorio comunale ed una totale imponibilità per le trasferte effettuate entro il territorio comunale. Il comma 6 prevede, invece, l'imponibilità al 50% per le indennità liquidate ai trasfertisti, ovvero coloro i quali sono tenuti per contratto all'espletamento di attività lavorative in luoghi sempre diversi. Quando il contratto individuale e la lettera di assunzione del lavoratore fa riferimento ad una precisa sede di lavoro, l'indennità di trasferta corrisposta, detta di tipo occasionale, è esente solamente nei casi in cui il lavoratore viene comandato a prestare la sua attività temporaneamente e provvisoriamente al di fuori della propria abituale e fissa sede di lavoro.

La prova dell'effettività dei costi per trasferte deve essere fornita da chi se ne avvantaggia secondo i principi generali in tema di onere della prova: la semplice produzione di documenti di spesa, attestanti l'esistenza della spesa stessa, non prova di per sé la sussistenza del requisito della inerenza. Difatti, superando il precitato concetto di contrapposizione di interessi tra società e dipendenti, è ben ipotizzabile un accordo elusivo con il quale la società datrice di lavoro può

erogare compensi, sotto forma di trasferte e indennità chilometriche, sottratti in quanto tali alle ritenute fiscali e previdenziali.

Inoltre, con sentenza n. 14170/2001 della Corte di Cassazione, si è specificato che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi oltre che l'importo, la ragione della spesa stessa.

Va ribadita ancora una volta la totale assenza di ogni documentazione aziendale e contabile attestante le asserite trasferte.

Per quanto riguarda poi la contestata violazione del minimale contributivo del pari la sentenza del Tribunale di Forlì risulta fondata.

La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, non può essere inferiore a quella della retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale sulla base dell'espressa dizione dell'art 1 della legge 7/12/1989 n. 389.

Il credito spettante per legge agli Istituti previdenziali /assicurativi - i quali sono terzi rispetto al rapporto di lavoro ed agli accordi intercorsi tra le parti di esso - non è suscettibile di riduzioni per effetto di patti o convenzioni cui gli Istituti stessi sono rimasti estranei, e la legge n. 389/1989 ha precisato quali sono i minimali retributivi imponibili, individuandoli nelle retribuzioni dovute in quanto stabilite delle fonti normative ivi specificamente indicate: ciò perchè l'obbligo contributivo nei confronti degli Istituti previdenziali/assicurativi sussiste indipendentemente dall'avvenuto effettivo adempimento degli obblighi retributivi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Risulta pertanto del tutto coerente ed immune da censure il richiamo operato in sentenza a Cass. 3.6.2019, n. 15120, secondo cui "l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul

distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. 9. Tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. 10. E difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. 11. Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze" 12. Nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n. 4690 del 18/2/2019). In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del 24/01/2006) 13. La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccezionali è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. 14. Il fatto che per gli altri

settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. 15. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, dev'essere rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del 03/10/2018. 16. Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccezionale dell'obbligo, nel senso sopra individuato (parte motiva di Cass. 3.6.2019, n. 15120 richiamata in sentenza, p.13 e ss.).

Ancora più specificamente la successiva Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16859 del 10/08/2020 precisa il medesimo principio sopra enunciato, che pertanto può dirsi ormai consolidato.

Con il settimo motivo si censura infine il punto 10 della sentenza ove è scritto: "Quanto accertato vale a dar conto di evasione contributiva e non di mera omissione, posto che le risultanze delle registrazioni obbligatorie (v. il L.U.L., con l'erronea registrazione di trasferte) non consentivano di quantificare l'ammontare dei contributi di cui è stato omesso il pagamento".

Si afferma dunque l'erronea applicazione delle sanzioni secondo il disposto dell'art.116, co.8^a, lett.b), l.388/2000.

Tuttavia la società appellante ha del tutto consapevolmente omesso di registrare sui libri obbligatori le retribuzioni effettivamente dovute al Presidente per le ore supplementari o straordinarie realmente lavorate e retribuite simulandole sotto la voce trasferte o rimborsi spese; è allora evidente che, di fronte a queste situazioni, il regime sanzionatorio applicabile non poteva essere altro che quello previsto dalla legge per i casi di 'EVASIONE', dal momento che, in mancanza dell'indagine accertativa degli ispettori, non sarebbe certo stato possibile evincere gli imponibili retributivi poi posti a base della maggiore obbligazione contributiva azionata con

l'avviso di addebito qui opposto dal semplice esame delle denunce o registrazioni obbligatorie tenute da quel datore di lavoro.

In proposito Cass.SL. n.10427/2018 ha precisato: “L'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps, attraverso i Mod. DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all' art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000 , e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede; tale onere non può ritenersi assolto con la mera allegazione di un preteso fatto doloso del terzo (nella specie, indebita appropriazione, da parte del consulente, delle somme da versare all'Inps), in assenza di una tempestiva denuncia dello stesso all'autorità giudiziaria penale, atteso che la condotta silente del datore di lavoro è idonea a corroborare l'elemento intenzionale.” (conforme, Cass. S.L. n.9464/2014).

Ed ancora più specificamente, per Cass. S.L. n.5281/2017 “In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva configurato l'ipotesi di evasione in un caso in cui il datore di lavoro, malgrado l'esecutività della sentenza che aveva disposto la reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l'INPS per provvedere alla loro regolarizzazione)”.

Poiché il Tribunale, confermando le sanzioni civili applicate dall'INPS, ha fatto corretta applicazione dei predetti principi di diritto, consegue che anche questa eccezione va respinta.

Con riguardo alle spese di giudizio, la loro liquidazione segue il criterio della soccombenza, sicché le stesse sono poste integralmente a carico di parte ricorrente-appellante, totalmente soccombente, ed in favore di INPS; e vengono liquidate come in dispositivo.

La cooperativa ricorrente-appellante non è esente dal versamento del contributo unico; pertanto è applicabile nel caso in esame il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

p.q.m.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo

Rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza impugnata;

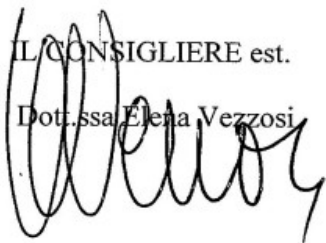
Condanna C.A.D.I. SOC COOP SOCIALE a R.L alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di INPS che quantifica in complessivi € 1900,00 oltre ad accessori.

Dà atto, ai fini del novellato disposto dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, dell'integrale rigetto dell'appello.

Così deciso in Bologna all'udienza del 9/9/2021

IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Elena Vezzosi



IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

